

Delibera ART n. 117 dell'8 luglio 2026

“Consultazione sulla modifica delle disposizioni in materia di costi operativi incrementali e aggiornamento annuale dei livelli tariffari, di cui alla misura 10.2, punto 1, e alla misura 10.5 dell’atto di regolazione allegato alla delibera n. 95/2023”

Osservazioni di FS Logistix S.p.A.

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

FS Logistix S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 – Roma (RM)
Capitale sociale: 495.692.999,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P.IVA 03611161005 – Numero R.E.A. RM – 677481



CERTIFIED
UNI PDR 125





MISURA	CITAZIONE DEL TESTO OGGETTO DI OSSERVAZIONE/PROPOSTA	INSERIMENTO DEL TESTO EVENTUALMENTE MODIFICATO/INTEGRATO	BREVE NOTA ILLUSTRATIVA DELL'OSSERVAZIONE/DELLE MOTIVAZIONI SOTTESE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA O INTEGRAZIONE
Misura 1	“[...] In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $C_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in positivo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, la variazione di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che essa sia generata da eventi straordinari e imprevedibili al momento di avvio della consultazione sullo schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2012/34/UE.”	“In caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di programma, o di un aggiornamento dello stesso, $C_i(t)$ include l'eventuale variazione (in positivo o in negativo) del fabbisogno relativo al PMdA in essi riconosciuto. La variazione in positivo è presa in considerazione a condizione che risulti accompagnata da una corrispondente variazione del livello stimato dei contributi statali in conto esercizio. In caso di aggiornamento del contratto di programma non finalizzato a recepire l'aggiornamento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 1, comma 7, del d.lgs. 112/2015, inoltre, la variazione di fabbisogno (in positivo o in negativo) è presa in considerazione a condizione che essa sia generata da eventi straordinari e imprevedibili al momento della sottoscrizione dello avvio della consultazione sullo dello schema di contratto, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE.”	Si propone di rivedere il momento rispetto al quale deve essere valutato il requisito dell'imprevedibilità. Il riferimento al solo avvio della consultazione sullo schema di contratto appare infatti anticipato rispetto alla successiva sottoscrizione del contratto di programma o del relativo aggiornamento. Un evento verificatosi dopo l'avvio della consultazione potrebbe essere inizialmente imprevedibile, ma risultare già noto e ragionevolmente quantificabile prima della sottoscrizione. In tale ipotesi, i relativi effetti dovrebbero essere considerati nella definizione del fabbisogno contrattuale, anziché essere successivamente qualificati come variazioni imprevedibili rilevanti ai fini tariffari. Sarebbe opportuno, infine, specificare il significato di “eventi straordinari e imprevedibili”.